

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49

Data 16.12.2020

OGGETTO: **CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE. DECRETO MINISTERIALE DEL 10 NOVEMBRE 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 12,00 nella modalità a distanza, giusto decreto sindacale n. 4 del 18.11.2020, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.O.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	MUTO Antonio	Sindaco	X	
2	DE LUCA Mirko	Vice Sindaco	X	
3	DI PONTI Antonio	Assessore		X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Rag. Muto Antonio.

Partecipa il Segretario generale d.ssa Belcastro Caterina.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto in parola "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, nella contabilità finanziaria, conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

Richiamati in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

- L'articolo 3, comma 2, che prevede che *"I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili"*;
- L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale *"L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78"*;
- L'articolo 11, comma 12, che prevede che *"Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale"*;
- L'articolo 11, comma 13, che prevede che *"Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale"*;
- L'articolo 11, comma 14, che prevede che *"A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;
- L'articolo 8, comma 1, che prevede che *"Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria"*;

Visto l'articolo 232, comma 2, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, che prevede quanto segue:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017";

Visto l'art. 57, comma 2 -ter , del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3 -bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 233 bis che al comma 3 come modificato dall'art. 1 comma 831 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del Tuel, possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis comma 3 del Tuel;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA


- di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del Tuel, possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis comma 3 del Tuel;
- di trasmettere la presente delibera alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche;
- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL.-

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

SERVIZI

AMMINISTRATIVO/ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
Dott. Mauro GRANIERI



Data 16.12.2020

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
Dott. Mauro GRANIERI




Data 16.12.2020

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Rag. Antonio MUTO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott ssa Caterina BELCASTRO




La pubblicazione è iniziata il 30 DIC. 2020 e per
quindici giorni consecutivi.
Registro affissioni, prot. n. 615

IL MESSO COMUNALE



Consegnata al messo comunale per la trasmissione
ai Capogruppo Consiliari, con nota del
30 DIC. 2020, prot. n. 4388, contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO
Dott ssa Caterina BELCASTRO




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza
richiesta di controllo.

Data 16/12/20

IL SEGRETARIO
Dott ssa Caterina BELCASTRO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata
dal 30 DIC. 2020 al _____ senza che
sia pervenuta richiesta di controllo.

Data _____

IL SEGRETARIO

